Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

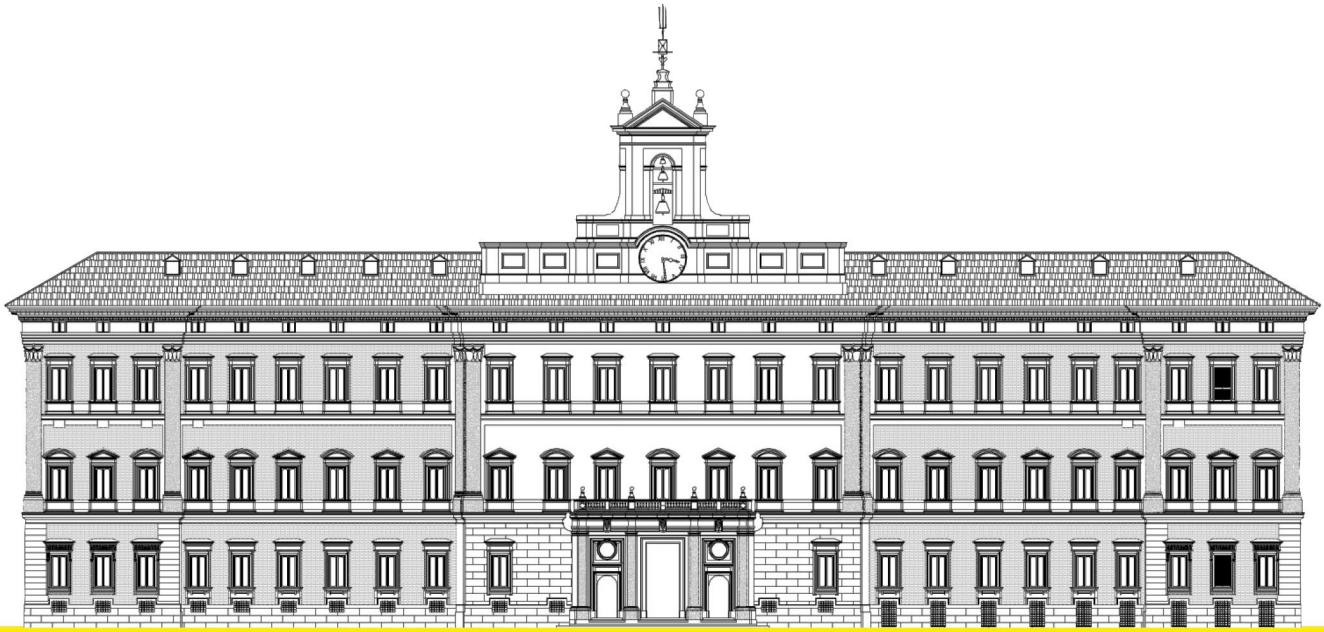

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1928 e abb.-A

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati

N. 87 – 6 agosto 2025

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1928 e abb.-A

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati

N. 87 – 6 agosto 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA..... - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ..... - 3 -

ARTICOLO 1 ..... - 3 -

FINALITÀ ..... - 3 -

ARTICOLO 2 ..... - 4 -

DEFINIZIONE ..... - 4 -

ARTICOLO 3 ..... - 5 -

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI ..... - 5 -

ARTICOLO 4 ..... - 12 -

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ..... - 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**C. 1928 e abb-A.**
Titolo:	**Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati**
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Amich (FDI)
Commissione competente:	IX Commissione (Trasporti)

PREMESSA

Il testo unificato, derivante dall'unificazione di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1928-2083-2091-2152-2194)[1], conferisce una delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati.

È oggetto della presente Nota il predetto testo unificato, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), nel corso dell'esame, in sede referente, e trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 29 luglio 2025).

Il testo unificato e le proposte emendative approvate non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1
Finalità

La norma reca la finalità del provvedimento in esame, che è quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli

[1] In particolare, la Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), nel corso dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge abbinate A.C. 1928, 2083, 2091, 2152 e 2194., nella seduta del 19 marzo 2025, ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame un testo, elaborato dal relatore, risultante dall'unificazione delle menzionate proposte di legge.

investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca la finalità del provvedimento in esame, che è quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

Al riguardo, stante il carattere programmatico della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2
Definizione

La norma reca la definizione, ai fini della legge in esame, di «centro di elaborazione dati». Con tale espressione viene inteso il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca la definizione, ai fini del presente provvedimento, di «centro di elaborazione dati».

Al riguardo, stante il carattere definitorio della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3

Delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati

Le norme conferiscono una delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (comma 1):

a) prevedere una disciplina di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, comprese le infrastrutture necessarie all'allacciamento alla rete elettrica e di telecomunicazioni, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate e vincolate a termini massimi per la costruzione di nuove infrastrutture e un relativo codice ATECO dedicato;

b) prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, celeri e con termini certi, definendo altresì le funzioni e le responsabilità di ciascuna autorità competente e accordando priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione o che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, la sperimentazione di sistemi innovativi di teleriscaldamento e di raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua, al fine di favorire la competitività dell'Italia nel settore;

c) qualificare i progetti di nuovi centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti, che siano considerati di «interesse pubblico prevalente» nella ponderazione degli interessi giuridici, in quanto funzionali allo sviluppo socio-economico nazionale, prevedendo pertanto l'adozione di un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi;

d) introdurre misure di deroga alle norme e agli strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati, prevedendo altresì, per lo svolgimento della VIA, il rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, quale centro di supervisione, raccolta e conseguente sintesi conclusiva delle richieste integrative formulate dalle autorità competenti, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali;

e) comprendere nella destinazione d'uso produttiva e direzionale gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete, per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, in coerenza con lo scopo, previsto dalla presente legge,

di favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse, prevedendo altresì deroghe alla normativa vigente in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi, al fine di commisurare tale dotazione alle effettive esigenze funzionali e operative;

f) istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati, presieduto dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, prevedendo che il comitato assicuri il coordinamento tra i diversi livelli decisionali competenti, favorisca la collaborazione con agenzie governative e imprese pubbliche e private, stabilisca punti di contatto unici e attribuisca priorità ai progetti coerenti con gli obiettivi della politica economica, ambientale e di sicurezza nazionale;

g) individuare con chiarezza gli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati, migliorando la cooperazione tra gli enti territoriali, le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti nonché semplificando e accelerando i processi decisionali e l'accesso ai documenti;

h) agevolare, anche attraverso incentivi finanziari, il riutilizzo e la riqualificazione di siti nei quali siano presenti impianti di produzione energetica alimentati a carbone, dismessi o in dismissione, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, promuovendo impianti di produzione che assicurino continuità e stabilità nella fornitura di energia elettrica e termica circolare e a basse emissioni di carbonio;

i) assicurare il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati, tenendo in debito conto i tempi di realizzazione;

l) promuovere gli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e promuovere la costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento, anche prevedendo contributi in favore degli enti locali nel cui territorio è situata l'infrastruttura di nuova realizzazione;

m) sostenere l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di *backup* a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati;

n) introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati;

o) incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi legati, e assicurare il rispetto dei criteri di

sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate, definendo le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; determinare in proposito i parametri e i livelli di sicurezza, efficienza e resilienza energetica e cibernetica, facendo riferimento, ove possibile, anche a *standard* e certificazioni riconosciuti a livello europeo e internazionale, da conseguire attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative emergenti sostenibili anche in grado di prevenire interruzioni nella fornitura di energia elettrica tramite un approvvigionamento continuo;

p) favorire il pieno utilizzo delle strutture di archiviazione di dati già esistenti, con priorità per quelle che dimostrano un'efficienza ambientale adeguata;

q) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati;

r) armonizzare la disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione dei centri di elaborazione dati quale stabile organizzazione;

s) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi efficienti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia tenuto conto dei progetti di *data center* e di servizi *cloud* federati, basati su tecnologie aperte ed interoperabili di rilevanza europea;

t) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso il potenziamento dell'offerta formativa e di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del Terzo Settore, e con operatori privati; favorire, a tal fine, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi compresi *stage*, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati;

u) prevedere misure per sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di VIA;

v) ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprendendovi:

1) il controllo del corretto utilizzo dei sistemi di *cloud* da parte dei prestatori di servizi intermediari e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti che hanno titolo ad accedervi;
2) la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle amministrazioni pubbliche;
3) la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di *cloud*.

Le norme prevedono altresì che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata[2] (comma 2).

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati (comma 3).

Le norme dispongono, infine, che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 4).

[2] Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame conferiscono una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto di taluni princìpi e criteri direttivi (comma 1).

Le norme prevedono altresì che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e che gli stessi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (commi 2 e 3).

Le norme prevedono, infine, che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 4).

Ciò premesso, si rileva che le norme, da un lato, sono corredate da una generale clausola di neutralità finanziaria, con la quale si dispone che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, recano un richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al loro interno, alla previa o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

> Si rammenta, in proposito, che il citato articolo 17, comma 2, prevede altresì che le leggi di delega comportanti oneri rechino i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi e che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti.

Al riguardo, si rileva innanzitutto la necessità di acquisire elementi di valutazione da parte del Governo in merito alla complessità della materia trattata dalla delega e alla eventuale impossibilità che ne consegue di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, posto che solo qualora si verifichino tali presupposti è possibile rinviare la quantificazione di tali effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi; in secondo luogo, appare necessario acquisire una valutazione del Governo medesimo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi che appaiono suscettibili di produrre effetti finanziari negativi:

- i principi e criteri direttivi relativi alla definizione, all'ampliamento o al rafforzamento di funzioni, responsabilità e competenze o all'istituzione di soggetti competenti in materia di centri di elaborazione dati, da cui potrebbero derivare adempimenti a carico di amministrazioni pubbliche potenzialmente non previsti a legislazione vigente e/o nuovi o maggiori compensi e costi di funzionamento;

Si fa riferimento, in particolare, alla definizione di funzioni e responsabilità di ciascuna autorità competente in relazione ai procedimenti amministrativi e ai percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati [comma 1, lettera *b)*], al rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS [comma 1, lettera *d)*], all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato per l'attuazione e il coordinamento delle procedure volte alla realizzazione di centri di elaborazione dati [comma 1, lettera *f)*], all'individuazione con chiarezza degli uffici regionali e locali competenti per i centri di elaborazione dati [comma 1, lettera *g)*], alla definizione delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alla sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati e ai criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate [comma 1, lettera *o)*] e all'ampliamento delle competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [comma 1, lettera *v)*].

- i principi e criteri direttivi relativi alla previsione di incentivi e contributi per il settore dei centri di elaborazione dati;

Si fa riferimento, in particolare, all'agevolazione, anche attraverso incentivi finanziari, del riutilizzo e della riqualificazione di siti nei quali siano presenti impianti di produzione energetica alimentati a carbone, dismessi o in dismissione, per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, promuovendo impianti di produzione che assicurino continuità e stabilità nella fornitura di energia elettrica e termica circolare e a basse emissioni di carbonio [comma 1, lettera *h)*], all'incentivazione della sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi

legati [comma 1, lettera *o)*] e all'incentivazione degli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati [comma 1, lettera *q)*].

- i principi e criteri direttivi relativi allo sviluppo, alla promozione e al sostegno di attività formative rilevanti in materia di centri di elaborazione dati;

Si fa riferimento, in particolare, allo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia al fine di facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi efficienti ai cittadini [comma 1, lettera *s)*], alla promozione della formazione e allo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), nelle università e nei centri di ricerca [comma 1, lettera *t)*] e alla previsione di misure per sostenere la formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di VIA [comma 1, lettera *u)*].

- i principi e criteri direttivi relativi al potenziamento e al sostegno dell'approvvigionamento energetico dei centri di elaborazione dati.

Si fa riferimento, in particolare, al potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di centri di elaborazione dati, tenendo in debito conto i tempi di realizzazione [comma 1, lettera *i)*], alla promozione degli investimenti pubblici e privati necessari per garantire, ove tecnicamente possibile, l'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati e alla promozione della costruzione di infrastrutture per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto dei medesimi, quali le reti di teleriscaldamento, anche prevedendo contributi in favore degli enti locali nel cui territorio è situata l'infrastruttura di nuova realizzazione [comma 1, lettera *l)*] e al sostegno all'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di *backup* a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati [comma 1, lettera *m)*].

A fronte di tali principi e criteri direttivi che potrebbero presentare effetti finanziari negativi, vi è per altro un principio e criterio direttivo che potrebbe invece produrre effetti positivi, ossia quello di cui al comma 1, lettera *r)*, che prevede l'armonizzazione della disciplina tributaria nazionale con le convenzioni vigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione quale stabile organizzazione dei centri di elaborazione dati. Ciò stante, in merito agli eventuali effetti positivi derivanti da tale principio e criterio direttivo e alla eventuale compensatività di tali effetti rispetto a quelli negativi dianzi richiamati, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Ciò posto, fermo restando quanto evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 4
Clausola di salvaguardia

La norma prevede che le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001[3].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma dispone l'applicabilità delle disposizioni del provvedimento in esame e di quelle dei relativi decreti legislativi attuativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

[3] Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.